

CITTA' DI
VENEZIA



Corpo di Polizia Locale

Servizio Gabinetto del Comandante e Affari Generali

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

Oggetto: Misure a tutela della viabilità in occasione del Carnevale 2025- Ordinanza Dirigenziale.

IL COMANDANTE GENERALE

Premesso che:

- in Salizada San Pio X - posta in prossimità del Ponte di Rialto - operano 12 ditte di commercio su aree pubbliche a rotazione collati al centro della viabilità;
- Il ponte di Rialto rappresenta uno snodo fondamentale della viabilità pedonale della Città Antica oltre che uno dei luoghi iconici e rappresentativi di Venezia;
- In modo particolare, in occasione di particolari eventi, come il Carnevale che richiamano nel territorio della città di Venezia si realizza un afflusso turistico estremamente rilevante e tale da comportare ripercussioni non solo sulla viabilità pedonale ma anche, in talune aree, di affollamento, oltre che di ordine pubblico, che sono di impedimento alla normale fruizione della città da parte della cittadinanza e dei turisti;

Dato atto che il Prefetto di Venezia con nota prot n. 28/gab/2025 del 20 febbraio 2025 su conforme indicazione del C.P.O.S.P in pari data, con la quale viene evidenziata, per il periodo del Carnevale 2025, la necessità di provvedere ad una diversa allocazione delle attività commerciali su suolo pubblico operanti in Salizada San Pio X per restituire ai cittadini la piena e sicura fruizione di tali aree;

Ritenuto, per le motivazioni predette, necessario ricollocare le attività commerciali operanti in Salizada San Pio X in aree quali Campo San Bartolomeo, Calle Larga Mazzini e Campo San Salvador, dove non costituiscono impedimento al transito pedonale mantenendo la via libera da ostacoli in caso di necessità.

Richiamata l'OR 77/2025 del Comando di Polizia Locale che introduce misure a tutela della viabilità pedonale in Venezia centro storico in occasione del Carnevale e prevede che la Polizia Locale, ove ne ricorrano gli estremi a garanzia della pubblica incolumità, possa disporre la sospensione, anche parziale, delle occupazioni di suolo pubblico o il temporaneo spostamento delle stesse.

Visti:

- l'art.107 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art.21 bis della Legge 7 agosto 1990 n.2 41;
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- il provvedimento del Sindaco nr. 610507 del 22 dicembre 2023

Tutto ciò premesso;

ORDINA

per le motivazioni in premessa che per il periodo del Carnevale 2025 nelle giornate 22, 23 e 27 febbraio - 1, 2 e 4 marzo i posteggi di commercio su aree pubbliche ubicati in Salizada San Pio X debbano essere ricollocati in - Campo San Bartolomeo, Calle Larga Mazzini e Campo San Salvador.

La Polizia Locale, ove ne ravvisi la necessità a tutela della pubblica incolumità, potrà comunque adottare ogni altro provvedimento di sospensione o riduzione parziale delle occupazioni di suolo pubblico esistenti o lo spostamento delle stesse.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ed euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, della somma di euro 50,00, pari al doppio del minimo edittale.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

La presente Ordinanza sarà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 gg. e sul sito internet del Comune di Venezia.

A norma dell'art. 3 comma 4° della L. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della L. 1034/1971 al T.A.R. del Veneto, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.

Il Comandante Generale
Gr. Uff. Dott. Marco AGOSTINI
(* atto firmato digitalmente)

(* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."-